

DETERMINA

Data inserimento: 09/05/2011

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINA PER LA PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA

Numero Atto: 2011 / 000173

Esecutività:

Protocollo:

Servizio proponente: 103 GESTIONE E SVILUPPO

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

Responsabile atto: GUICCIARDI GLORIA



Redigente: GUICCIARDI GLORIA

Prot. 0016095-17/05/2011-ALRER

DETERMINA SENZA IMPEGNO E SENZA VISTO

Descrizione DISCIPLINA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Servizio Gestione e Sviluppo

DETERMINAZIONE

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna

Determinazione n.



Prot. 0016095-17/05/2011-ALRER

OGGETTO: Approvazione disciplina per la procedura di mobilità volontaria esterna

LA RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 30, ad oggetto “*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse*” del D.Lgs. 20 marzo 2001 n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” che dispone in particolare che le Amministrazioni:
 - 1) possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;
 - 2) devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta;
 - 3) devono, tramite tali procedure, provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa del 3 dicembre 2010, n. 157 avente ad oggetto “Rideterminazione del budget di spesa del personale delle strutture ordinarie e analisi dei fabbisogni professionali per il

triennio 2010-2012”, con particolare riferimento al capoverso in cui si dà atto che, relativamente al fabbisogno rispetto al quale fare fronte mediante procedure di mobilità esterna, nelle more dell’adozione del provvedimento che andrà a disciplinare in maniera più puntuale l’applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, si ritiene di espletare le procedure di mobilità interna secondo le modalità di gestione del processo di coniugazione domanda-offerta già oggetto della propria precedente deliberazione n.49/2007-che si intende confermata e di procedere ad esaminare le domande di mobilità volontaria esterna, previste dal citato D.Lgs 165/2001”;

Verificato che la Regione Emilia-Romagna, ente soggetto a limitazione alle assunzioni di personale, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.L. 31-5-2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, può procedere nel 2011 ad assumere personale a tempo indeterminato in quanto:

1. ha rispettato il “patto di stabilità interno” nell’esercizio precedente (condizione prevista, per poter procedere a nuove assunzioni, dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, convertito con L. n. 133/2008);
2. l’incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti (ai sensi di quanto richiesto dal comma 7 dell’art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con L.n. 133/2008, e successive modifiche);

Preso atto degli orientamenti interpretativi emersi, anche in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, circa la “neutralità” delle procedure di mobilità verso e da enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, ai fini dal computo del limite massimo fissato nel 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, ai sensi del comma 7 dell’art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112 convertito con L. n. 133/2008, come novellato;

Ritenuto pertanto con il presente atto, in relazione agli indirizzi impartiti dall’Ufficio di Presidenza nella sopra citata deliberazione n.157 del 3 dicembre 2010, nel rispetto di quanto disposto dal novellato art.30 del D.Lgs 165/2001 e dell’art.1, comma 47, della L. 311/2004, di avviare una procedura di mobilità esterna- disciplinandone le fasi di articolazione e i criteri di scelta dei candidati- per la copertura

dei posti destinati alla mobilità esterna, così come indicati nella precitata delibera n. 157/2010 e successive previsioni di fabbisogni e per la cui copertura non sia prevista o possibile l’utilizzo di pubblico concorso,

Dato atto che, nel rispetto dell’art.3 del CCDI 1998-2001 e del successivo CCDI – ponte 2002, verranno attivati i processi di coniugazione domanda-offerta interni con le modalità previste dalla disciplina vigente;

Dato atto che per le posizioni lavorative interessate ai processi di coniugazione domanda-offerta interna, la fase di pubblicizzazione esterna potrà essere svolta solo alla conclusione del relativo processo di mobilità interna;

Dato atto, in conformità al punto g) del dispositivo della delibera dell'Ufficio di Presidenza n.157/2010, che a seguito di nuova assegnazione da procedura di mobilità disposta in esito al suddetto provvedimento, sarà previsto l'obbligo di permanenza per almeno un biennio nella nuova struttura di assegnazione. Detto obbligo sarà previsto anche nei bandi che verranno pubblicati in attuazione della programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2010-2012, fatta salva la verifica di congruenza tra le attività svolte e quelle descritte nella rispettiva posizione lavorativa;

Dato atto che è stato rispettato il vigente sistema di relazioni sindacali;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- a) di avviare, con pubblicazione di avviso pubblico, una procedura di acquisizione di personale tramite mobilità volontaria esterna per la copertura dei posti destinati alla mobilità esterna, così come indicati nella precitata delibera n.157/2010 e successive previsioni di fabbisogni e per la cui copertura non sia prevista o possibile l'utilizzo di pubblico concorso;
- b) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto "Disciplina della procedura di mobilità volontaria esterna attivata per la copertura dei posti destinati alla mobilità esterna, così come indicati nella precitata delibera n.157/2010 e successive previsioni di fabbisogni e per la cui copertura non sia prevista o possibile l'utilizzo di pubblico concorso;
- c) di stabilire che, relativamente a quelle posizioni lavorative interessate ai processi di coniugazione domanda-offerta interna, la fase di pubblicizzazione esterna sia svolta dopo la conclusione del relativo processo di mobilità interna;
- d) di dare atto che, in conformità al punto g) del dispositivo della delibera dell'Ufficio di Presidenza n.157/2010, a seguito di nuova assegnazione da procedura di mobilità disposta in esito al suddetto provvedimento, sarà previsto l'obbligo di permanenza per almeno un biennio nella nuova struttura di assegnazione. Detto obbligo sarà previsto anche nei bandi che verranno pubblicati in attuazione della programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2010-2012, fatta salva la verifica di congruenza tra le attività svolte e quelle descritte nella rispettiva posizione lavorativa.

ALL. A

Disciplina della procedura di mobilità volontaria esterna attivata per la copertura dei posti vacanti nell'organico dell'Assemblea legislativa regionale destinati alla mobilità esterna così come indicati nella delibera dell'Ufficio di Presidenza n.157/2010 e successive previsioni di fabbisogni.

Art. 1 - Avvio della procedura di mobilità esterna

1. La copertura dei posti vacanti e programmati oggetto della presente procedura avviene a seguito di indizione da parte del Servizio Gestione e Sviluppo di avviso pubblico di mobilità, pubblicato a stralcio sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e integralmente sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Le procedure di riammissione in servizio, ai sensi delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro, attivate a seguito di domande pervenute prima o in pendenza delle procedure di cui al comma 1, hanno la precedenza su queste ultime, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili;
3. Esperite le verifiche di cui al punto 2, saranno altresì accolte e valutate in via prioritaria alle richieste di mobilità esterna le istanze inoltrate dopo la pubblicazione dell'avviso di mobilità esterna:
 - da parte di dipendenti regionali di ruolo, in assegnazione temporanea presso altri Enti;
 - da parte di dipendenti regionali di ruolo per la copertura di fabbisogni professionali pubblicizzati per i quali non siano state esperite le procedure di mobilità interna.

Art. 2- Avviso pubblico

1. I dipendenti a tempo indeterminato di altre Pubbliche amministrazioni interessati presentano domanda, entro il termine perentorio fissato nell'avviso, che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
2. L'avviso pubblico dovrà precisare almeno i seguenti elementi:
 - a) categoria e profilo professionale del posto vacante;
 - b) sintetica descrizione dei contenuti lavorativi della posizione da ricoprire;
 - c) sede territoriale di destinazione;
 - d) modalità e tempi di presentazione della domanda e della procedura di selezione;

- e) fac-simile di domanda con allegato schema di curriculum vitae;
- f) eventuale titolo di studio o esperienza lavorativa richiesta per la copertura del fabbisogno pubblicizzato;
- g) termine di conclusione del procedimento.

3. La domanda, con allegato il curriculum, è ammessa solo se presentata sul modello indicato nell'avviso pubblico e se è corredata dal consenso dell'Amministrazione di provenienza.

Saranno ammesse, per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 47, della L. 311/2004, le domande inoltrate da parte di personale dipendente da Amministrazioni pubbliche sottoposte a regime di limitazione alle assunzioni di personale.

Non sono ammesse le domande di personale che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda:

- è sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
- è stato rinviauto a giudizio per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento.

Art. 3 - Procedura valutativa

1. Il Servizio "Gestione e Sviluppo" dell'Assemblea legislativa, verifica l'ammissibilità delle domande; l'ammissione è strettamente correlata alla verifica di coerenza tra la posizione oggetto dell'avviso pubblico e la professionalità che emerge dai curricula, nonché al possesso degli ulteriori requisiti di ammissione richiesti.

2. Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un "Collegio di esaminatori" a cura del Responsabile del Servizio "Gestione e Sviluppo", costituito da:

- dirigente responsabile dello stesso servizio "Gestione e Sviluppo", che lo presiede o suo delegato,
- funzionario competente in materia di gestione di risorse umane appartenente al medesimo Servizio,
- dirigente o funzionario esperto nella attività professionale della posizione oggetto dell'avviso.

3. Il "Collegio" di cui al comma 2 esamina i curricula e formula una graduatoria dei candidati.

4. La valutazione dei curricula avviene in trentesimi, sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare nel verbale della prima seduta, prima dell'esame delle candidature:

- a) esperienza professionale acquisita, con particolare considerazione del servizio prestato presso l'Amministrazione regionale in comando, distacco o avvalimento (fino a punti 20);
- b) qualificazione culturale (es.: titoli di studio, percorsi formativi)(fino a punti 10).

5. I candidati che si qualificano sulla base della valutazione dei curricula secondo i criteri sopra enunciati, entro la posizione pari al triplo dei posti vacanti vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e la maggiore coerenza con l'attività da espletare.

I criteri di valutazione del colloquio, da precisare a verbale a cura del "Collegio" prima dell'avvio dei colloqui, sono così stabiliti:

- a) conoscenze ulteriori e specifiche (tecniche settoriali informatiche o linguistiche) (al massimo punti 10);
- b) possesso di competenze attitudinali, organizzative e gestionali adeguate al ruolo da ricoprire (al massimo punti 10).

La graduatoria finale dei candidati è espressa in cinquantesimi.

6. I candidati che non abbiano ottenuto nel corso della procedura di valutazione curata dal "Collegio di esaminatori" un punteggio pari o superiore a 21 punti nella procedura di valutazione senza colloquio e pari o superiore a punti 35 nella procedura di valutazione integrata da colloquio, sono esclusi.

7. La graduatoria finale, come risultante dal verbale del "Collegio", viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.

8. Le graduatorie esplicano la loro validità esclusivamente nell'ambito della procedura in esito alla quale sono state approntate e per il numero di posti vacanti e disponibili espressamente indicati nei relativi atti di avvio. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.

9. Se nessun candidato raggiungerà il punteggio minimo di cui al punto 6 la procedura di mobilità non sarà perfezionata. La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo candidato.

10. A seguito di assegnazione dalla presente procedura di mobilità è previsto, in conformità al punto g) del dispositivo della delibera dell'Ufficio di Presidenza n.157/2010, l'obbligo di permanenza per almeno un biennio nella nuova struttura di assegnazione, fatta salva la verifica di congruenza tra le attività svolte e quelle descritte nella rispettiva posizione lavorativa.

La Responsabile del Servizio

Gloria Guicciardi
